

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

Modifica del 17 dicembre 2001

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate¹ qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 9 dicembre 1999 e del 6 ottobre 2000², sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

<i>Art. 6 cpv. 1</i>	Disdetta
<i>Art. 10</i>	Salari minimi
<i>Art. 11 cpv. 1</i>	Salario minimo per praticanti
<i>Art. 15 cpv. 3 e 6</i>	Orario di lavoro / straordinari
<i>Art. 16</i>	Giorni di riposo
<i>Art. 18 cpv. 3</i>	Giorni festivi
<i>Art. 21 cpv. 1</i>	Piano di lavoro / controllo dell'orario di lavoro
<i>Art. 23 cpv. 1</i>	Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia
<i>Art. 35 lett. d) cifra 4</i>	Esecuzione del contratto
<i>Appendice 2 (nuovo)</i>	

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 e ha effetto sino al 31 dicembre 2002.

17 dicembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

 Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3179

¹ Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

² FF 1998 4400-01, 1999 8666, 2000 4551